

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Associazione della croce rossa italiana – Organizzazione di Volontariato, C.F./P.IVA 13669721006, avente sede legale a Roma alla via Toscana n.12, 00187, in persona del Segretario Generale e Procuratore Speciale Flavio Ronzi, nato a Roma il 16/12/1982, C.F. RNZFLV82T16H501Z, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esecutivo interesse dell'Associazione

E

Federazione italiana organismi per le persone senza dimora- fio.PSD, C.F. 98039420173 / P.IVA 03852830102, avente sede legale a Roma in via Giambattista Soria, n. 13, 00168, in persona del Presidente Cristina Avonto, nata a Torino il 6/2/1970 (di seguito anche fio.PSD)

VISTI

- Il Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore);
- lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa;
- lo Statuto della fio.PSD;
- i rispettivi codici etici/carta dei valori delle Parti.

PREMESSO CHE

- CRI è una Organizzazione di Volontariato, che svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e appartenente al Movimento Internazionale della Croce Rossa che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto ex art. 1, c. 1 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178;
- CRI, persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 178/2012, così come modificato dall'art. 99 del D.Lgs. n. 117/2017, è l'unica Associazione nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitari;
- fra i compiti di interesse pubblico previsti dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 178/12, garantiti dalla C.R.I., alla lettera l) è prevista la promozione e diffusione, nel rispetto della normativa vigente, dell'educazione sanitaria, della cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
- lo Statuto della C.R.I. all'art. 6, comma 2, lett. b), e) ed f) indica, tra le varie attività da promuoversi per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'Associazione, quelle volte rispettivamente a "tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze", "operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di

[Handwritten initials]

cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia" e "promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale";

- tali obiettivi sono perseguiti attraverso la realizzazione di attività, servizi e iniziative volti migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità; proteggere la vita e fornire supporto socio-sanitario alle comunità; costruire comunità più sicure attraverso la promozione della salute; assicurare l'acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la propria vita e quella degli altri;
- CRI, nell'ambito della promozione di attività rivolte al benessere ed all'inclusione sociale, svolge continuamente attività di sensibilizzazione sul tema dell'emarginazione sociale e implementa progetti volti a lenire i disagi derivanti dall'emarginazione adulta grave;
- CRI opera su tutto il territorio nazionale anche grazie alle proprie articolazioni territoriali che, operano in funzione dei bisogni e delle vulnerabilità della comunità alla quale rivolgono il loro operato, con l'obiettivo di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale e/o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace;
- fio.PSD - Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, è una associazione, fondata sul riconoscimento dei principi di uguaglianza formale e sostanziale, solidarietà, giustizia sociale, non discriminazione per tutti gli uomini e le donne, così come espressi dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - che persegue finalità di solidarietà sociale nell'ambito della grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora. fio.PSD riconosce nella persona senza dimora a qualunque titolo presente in una comunità un soggetto sociale pienamente titolare di diritti, doveri ed opportunità, la cui dignità e le cui possibilità di godere di una vita migliore sono di fatto negate dalle condizioni di povertà nelle quali è costretta a vivere;
- fio.PSD fra i suoi obiettivi principali persegue la promozione delle buone prassi e delle acquisizioni metodologiche di intervento, attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, iniziative di formazione e la redazione di una pubblicazione specifica e specializzata nel campo dell'emarginazione grave adulta e la promozione promuovere il coordinamento delle realtà pubbliche, private e di volontariato che operano in favore della grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora sul territorio nazionale;
- al fine di perseguire tali valori ed obiettivi, fio.PSD è costituita come organismo di secondo livello; applicando il principio di sussidiarietà essa non opera direttamente a contatto con le persone senza dimora ma è a loro costante servizio, secondo i principi e la modalità indicate dallo statuto, attraverso l'azione diretta dei propri soci e il supporto all'attività di questi ultimi;
- CRI può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti, iniziative, campagne o eventi specifici, conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell'Associazione;
- Le Parti hanno manifestato la comune e condivisa volontà di avviare un percorso di collaborazione finalizzato a promuovere una linea di intervento comune sulla grave emarginazione adulta in tutto il territorio nazionale;
- Attraverso tale collaborazione Le Parti potrebbero, altresì, potenziare il proprio network associativo dando luogo a un collegamento tra la realtà associativa di fio.PSD e la rete associativa CRI, attraverso specifiche forme di collaborazione sul tema di contrasto all'emarginazione sociale e azioni di facilitazione dei contatti delle articolazioni territoriali;
- L'attuazione del presente Accordo avverrà sempre nell'osservanza dei sette Principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e nel rispetto dello statuto nazionale dell'Associazione, del codice etico e dell'identità visiva dell'emblema e del logotipo identificativo, e parimenti nell'osservanza delle norme e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento di FIMMG

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del seguente Protocollo.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

Le parti con la sottoscrizione del presente Protocollo intendono definire i termini e le condizioni della reciproca collaborazione al fine di promuovere una linea di intervento comune sulla grave emarginazione adulta in tutto il territorio nazionale.

Il presente protocollo di intesa ha quale fine anche quello di avviare un percorso di condivisione delle reciproche professionalità in tale ambito per l'identificazione e l'attuazione, ove occorra, di progetti/programmi e iniziative congiunte sul tema del contrasto all'emarginazione grave adulta.

In tale contesto le parti si si propongono di dar luogo a un collegamento tra la realtà associativa di fio.PSD e la rete associativa CRI.

Articolo 3 – Impegni e dichiarazioni di CRI

Ai fini di cui al precedente punto 2, la CRI si impegna a:

- promuovere il presente Protocollo presso i Comitati e le articolazioni territoriali della CRI su tutto il territorio nazionale;
- promuovere e condividere il presente Protocollo presso il Tavolo del Volontariato sociale della CRI dedicato alla Povertà;
- partecipare nelle persone delegate dal Consiglio Direttivo Nazionale e/o dal Segretario Generale alle attività della fio.PSD nell'ambito dell'individuazione di linee di indirizzo univoche per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia al fine di uniformare le Linee Guida operative della CRI ed al fine di contribuire ad allargare il dibattito sulle soluzioni alla grave emarginazione adulta;
- non compiere attività che, anche indirettamente, possano ledere l'immagine e i contenuti di azione della fio.PSD;
- conoscere e rispettare la carta dei Valori della fio.PSD;
- redigere Linee guida in osservanza di quanto condiviso anche con fio.PSD;
- redigere Linee guida per le attività che riguardano l'obiettivo del presente protocollo.

Articolo 4 – Impegni e dichiarazioni di Fio.PSD

Ai fini di cui al precedente punto 2, la fio.PSD si impegna a:

- supportare la formazione dei Comitati regionali e territoriali per mezzo del Comitato Nazionale della CRI;
- supportare la CRI nella redazione di innovative Linee guida Nazionali di intervento e nella disseminazione delle stesse ai suoi Comitati regionali e territoriali;
- sostenere eventuali reti regionali e locali che prevedano anche la partecipazione dei Comitati regionali e territoriali della C.R.I.;
- non ledere e comunque rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Protocollo e nell'utilizzo dell'emblema e del logotipo CRI, l'immagine dell'Associazione nonché osservare e rispettare le prescrizioni di cui a "Il Manuale di Comunicazione Istituzionale" e alle "Norme per la tutela dell'emblema e del logotipo" ovvero al "Codice Etico" e alle "Linee Guida per le attività di informazione e mass media", che devono intendersi ivi integralmente richiamati e riportati;
- utilizzare l'emblema e il logotipo identificativo CRI attraverso i propri canali divulgativi e social media e in genere attraverso qualsivoglia strumento/supporto, esclusivamente

nell'ambito delle attività di cui al presente protocollo, in coerenza con la sua vigenza temporale ed in ogni caso a non utilizzarlo a fini di promozione commerciale delle proprie attività e/o di quelle di terzi;

- astenersi da qualsiasi utilizzo dell'emblema e del logotipo identificativo diverso da quello autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi slogan o claim;
- utilizzare l'emblema CRI esclusivamente previa autorizzazione da parte di quest'ultima attestante la legittimità dell'uso proposto che si intende limitato nell'ambito delle attività/iniziativa di cui al presente Protocollo;
- non compiere attività che, anche indirettamente, possano ledere l'immagine e i contenuti di azione della CRI;
- conoscere e rispettare lo Statuto della CRI e i suoi Sette Principi di Unità, Universalità, Imparzialità, Volontarietà, Neutralità, Indipendenza e Umanità;
- comunicare al Comitato Nazionale della CRI la domanda di adesione alla fio.PSD da parte dei singoli Comitati territoriali.

fio.PSD dichiara, altresì di:

- aver preso visione, di ben conoscere ed obbligarsi a rispettare i Principi, gli Atti sociali e Regolamenti della CRI ivi indicati;
- essere a conoscenza dell'autonoma soggettività giuridica dei Comitati CRI rispetto all'Associazione;
- essere a conoscenza del fatto che, l'utilizzo dell'emblema CRI senza la previa autorizzazione scritta di CRI, sarà in ogni caso ritenuto utilizzo abusivo.

Articolo 5 – Oneri economici

Il presente Protocollo non comporta alcun onere economico a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati in eventuali e successivi accordi attuativi che individueranno la/le struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e della disponibilità dei corrispondenti fondi e assenso degli organi preposti all'adozione delle decisioni in merito, conformemente ai rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamenti vigenti.

Articolo 6 – Comunicazioni

Qualsivoglia comunicazione avente ad oggetto le attività di cui al presente Protocollo andrà effettuata presso i seguenti recapiti:

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Via Ramazzini, 31 – 00151, Roma

Tel.: 06. 55100500

Email: sg@cri.it – sociale@cri.it

Pec: sg@cert.cri.it

FEDERAZIONE ITALIANA ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA - fio.PSD

Via Giambattista Soria, 13 – 00168 Roma

Tel.: 06 56566944

Email: segreteria@fiopsd.org

Articolo 7 – Rapporto fra le parti, divieto di cessione e non esclusività

Il presente Protocollo non costituisce, né intende costituire in futuro, le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un Protocollo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato. Il presente Protocollo non è cedibile, né in tutto e né in parte, a terzi da alcuna delle Parti senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Le Parti convengono che il presente Protocollo ha carattere di non esclusività rimanendo le Parti libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si avvieranno modelli di collaborazione similari.

In tal caso sarà specifico onere di ciascuna di esse porre in essere ogni cautela utile per ovviare all'insorgenza di qualsivoglia confondibilità tra l'oggetto del presente Protocollo e quello delle eventuali collaborazioni similari.

Articolo 8 – Riservatezza

Le parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza sui dati, notizie ed informazioni comunque ricevute nell'adempimento degli obblighi derivanti dal protocollo e si impegnano a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori e/o volontari rispettino tale obbligo durante la vigenza del presente Protocollo.

Articolo 9 – Entrata in vigore, durata, proroga e modifica dell'Accordo

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e rimarrà efficace per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso che, qualora non fosse contestuale, sarà individuata con la data di apposizione dell'ultima firma.

Le Parti convengono di escludere espressamente la possibilità di tacito rinnovo, essendo possibile addvenire al rinnovo dello stesso esclusivamente mediante successivi accordi sottoscritti da entrambe le Parti.

Il termine del presente Protocollo non pregiudica la validità e la durata dei progetti, dei programmi e delle attività decise ed avviate prime del predetto termine.

Il recesso non hanno effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Protocollo già eseguita. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione.

Articolo 10 – Risoluzione e recesso

L'Accordo potrà essere risolto da una delle parti, previo preavviso di tre mesi, qualora intervengano fatti o procedimenti che mutino le previste condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto. Il venir meno del presente protocollo non produrrà effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento della risoluzione

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente previa comunicazione scritta da inviarsi a mezzo pec e/o raccomandata r/r presso i recapiti di cui al precedente articolo, con un preavviso di almeno 90 giorni.

In questi casi la validità del Accordo perdurerà per un periodo di sei (6) mesi, decorrenti dalla data di recepimento della comunicazione scritta, tranne in casi in cui di comune Accordo le Parti dovessero accettare un termine diverso.

Articolo 11 – Risoluzione delle controversie.

Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e interpretazione all'esecuzione o interpretazione del presente Protocollo o con riferimento al medesimo, ciascuna Parte comunicherà all'altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa. Entro il termine di 7 (sette) giorni dall'invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre amichevolmente la controversia. In caso di qualsivoglia controversia non componibile, questa verrà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

Articolo 12 - Disposizioni Generali

L'inefficacia, la nullità e/o l'inapplicabilità di alcune disposizioni del presente Protocollo non inficia l'efficacia delle altre disposizioni del presente Protocollo. Le Parti si impegnano a sostituire le

eventuali disposizioni inefficaci o invalide con altre che rispettino al comune intenzione delle stesse.

Eventuali modifiche al presente Protocollo dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le Parti.

La tolleranza di una delle Parti di fronte all'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni del presente Protocollo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive dilazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima.

Il presente Protocollo non è soggetto a registrazione. In caso di registrazione le relative spese resteranno a carico della Parte che ne abbia reso necessaria la registrazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Protocollo e ciascuna clausola del medesimo, e che lo stesso è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una parte sull'altra con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex art. 1341 c.c.

Roma,

**Associazione della Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato**

Il Segretario Generale

Flavio Ronzi

Il Vicario del
Segretario Generale



**Federazione italiana organismi
per le persone senza dimora**

La Presidente

Cristina Avonto

